

COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N.39 del 19/04/2024 (Reg. di Servizio)

N. 242 del 19/04/2024 (Reg. Generale)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIPENDENTE ...OMISSIS...PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DI SETTEMBRE 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2024 del 08/01/2024, con il quale venivano attribuiti alla sottoscritta la titolarità della posizione organizzativa del Settore Tributi-Ragioneria, le competenze e le responsabilità gestionali di cui agli articoli n. 107 e 109 del Decreto Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché tutte quelle previste dalla legge;

VISTI

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr.38 del 30/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP semplificato 2024/2026 con contestuali equilibri di bilancio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del 30/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione di G.C. nr.127 del 14/12/2023 con la quale è stato approvato il codice di comportamento dei dipendenti ai sensi dell'art.54 c.5;
- la deliberazione di G.C. nr. 10 del 25/01/2024, esecutiva, con la quale si è proceduto all'approvazione del PIAO 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 12 del 30/01/2024, esecutiva, con la quale si è proceduto all'approvazione del PEG di Previsione 2024/2026;

RICHIAMATO l'articolo 19 comma 8 del DPR 465/1997 e 101 comma 2 del DLGS 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

VISTO l'attestato ore di lavoro straordinario reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Personale, datato 18/03/2024, dal quale si evince che il dipendente ...omissis..:

- non ha usufruito di riposi compensativi;
- che le ore di lavoro straordinario risultano dal terminale delle presenze e dai relativi tabulati;
- che le ore da liquidare ammontano a 15 ore e 45 minuti;

RILEVATO:

- che le prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L. 2019/2021, sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro;
- che le prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi della citata norma contrattuale, devono essere espressamente autorizzate sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente;

RICHIAMATO Il Decreto Legislativo n. 66/2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE" concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro", regolamenta, in tutti i settori di attività, pubblici e privati, su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.

CHE agli effetti delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 66/2003 (articolo 1) si intende per:

- a. Orario di lavoro, qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni;
- b. Lavoro straordinario, il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro, così come definito dal successivo articolo 5.

PRESO ATTO CHE il successivo articolo 5, comma 4, lettera b) dispone che il lavoro in eccedenza o straordinario possa essere ammesso in relazione a casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;

PRESO ATTO CHE, la giurisprudenza amministrativa chiamata a pronunciarsi, ripetutamente, nel corso del tempo, sul principio della indispensabilità della previa autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario, pur ribadendo lo stesso ne ha ammesso alcune deroghe quando l'attività è stata svolta per obbligo di ufficio ma nel rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati, ricordando, tuttavia, che deve trattarsi sempre di casi eccezionali, indifferibili ed urgenti, solo per i quali è consentita un'autorizzazione allo straordinario ex post "che rimane tuttavia un'evenienza del tutto eccezionale, da giustificare con circostanze specifiche, che non può assurgere a metodo ordinario di accertamento delle prestazioni lavorative del dipendente e tanto meno può essere resa in forma implicita" (C.d.S. sez II, 27 aprile 2020 n. 2666). Per tale orientamento l'autorizzazione implicita è da ravvisarsi laddove essa avvenga "nell'ambito di specifiche e individuate attività alle quali il dipendente deve obbligatoriamente partecipare (non conseguendo esse ad una libera scelta del dipendente medesimo ma all'adempimento di obblighi nascenti da esigenze organizzative cogenti) ovvero nell'espletamento di un determinato servizio indispensabile che l'Amministrazione è chiamata a garantire trattandosi di assolvimento di compiti irrinunciabili" (Consiglio di Stato, sentenza nr. 843/1995, nr. 843/1995, nr. 1020/1999, nr. 3486/2000, nr. 3495/2001, nr. 3843/2002, nr. 6662/2005, nr. 7625/2010);

RITENUTO, in conformità alle vigenti norme contrattuali, procedere alla liquidazione, in favore della dipendente ...omissis..., straordinario effettuato nel periodo settembre 2023 per come qui di seguito specificato:

Straordinario Normale Diurno	€	73,58
Straordinario Festivo e Notturmo Feriale	€	146,25
<u>Straordinario Notturmo nel Festivo.</u>	<u>€</u>	<u>34,60</u>
Totale Oneri Diretti	€	254,43
Oneri Riflessi	€	60,55
<u>Irap</u>	<u>€</u>	<u>21,63</u>
Totale Oneri Riflessi	€	82,18
TOTALE ONERI CARICO BILANCIO	€	336,61

DI SOTTOPORRE il presente atto, ex post, per il suo inserimento nella contrattazione collettiva integrativa (articolo 7 CCNL 2019/2021) come comma 4 lettera g), in quanto che, sia dal punto legislativo che giurisprudenziale, tali prestazioni sono state svolte in quanto erano sussistenti ragioni di pubblico interesse, che rendevano imprescindibile il ricorso a prestazioni lavorative che debordano dall'orario normale di lavoro, dando atto che la pluralità delle funzioni svolte dagli stessi, sono tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui, secondo l'art. 97 Cost., deve essere improntata l'azione della Pubblica Amministrazione ;

DATO ATTO CHE la somma complessiva trova copertura finanziaria sul cap. 1261 del Bilancio 2024/2026 – annualità 2024;

RITENUTO CHE non sussistano, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione.

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;

RITENUTO DOVERSI procedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto sopra determinato;

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità.
- il Bilancio di Previsione
- il D.Lgs. n. 196/2003;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- i Regolamenti comunali per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;
- il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati personali;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1. DI LIQUIDARE, in conformità alle vigenti norme contrattuali, in favore della dipendente ..omissis..., straordinario effettuato nel periodo settembre 2023 per come qui di seguito specificato:

Straordinario Normale Diurno	€	73,58
Straordinario Festivo e Notturmo Feriale	€	146,25
<u>Straordinario Notturmo nel Festivo.</u>	€	<u>34,60</u>
Totale Oneri Diretti	€	254,43
Oneri Riflessi	€	60,55
<u>Irap</u>	€	<u>21,63</u>
Totale Oneri Riflessi	€	82,18
TOTALE ONERI CARICO BILANCIO	€	336,61

2. DI SOTTOPORRE il presente atto, ex post, per il suo inserimento nella contrattazione collettiva integrativa (articolo 7 CCNL 2019/2021) come comma 4 lettera g), in quanto che, sia dal punto legislativo che giurisprudenziale, tali prestazioni sono state svolte in quanto erano sussistenti ragioni di pubblico interesse, che rendevano imprescindibile il ricorso a prestazioni lavorative che debordano dall'orario normale di lavoro, dando atto che la pluralità delle funzioni svolte dagli stessi, sono tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui, secondo l'art. 97 Cost., deve essere improntata l'azione della Pubblica Amministrazione ;

3. DATO ATTO CHE la somma complessiva trova copertura finanziaria sul cap. 1261 del Bilancio 2024/2026 – annualità 2024;

4. DI DISPORRE CHE il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;

5) DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Tarsia, 19/04/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Giuseppina Iannone

PER LA REGOLARITA' FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole

Data 19/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Giuseppina Iannone

PUBBLICAZIONE

Copia della presente:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (art. 3, comma 1 Legge 18/06/2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 02/05/2024 (art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Giuseppina Iannone